

- condannare la Repubblica di Bulgaria a versare alla Commissione una sanzione pecuniaria giornaliera pari a EUR 5 677,20 per ogni singola zona di qualità dell'aria, dalla data della pronuncia della sentenza della Corte nella presente causa fino all'anno della completa esecuzione della sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria (C-488/15, EU:C:2017:267), e
- condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Bulgaria non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte pronunciata nella causa C-488/15, persistendo nella violazione degli obblighi ad essa incombenti (i) in forza dell'articolo 13 in combinato disposto con l'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e (ii) in forza dell'articolo 23 di tale direttiva.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgaria), presentata il 23 marzo 2021 — VS/Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet.

(Causa C-180/21)

(2021/C 206/24)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Blagoevgrad

Parti

Ricorrente: SV

Convenuto: Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che, nell'indicare le finalità, le nozioni di «prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati» sono elencate quali aspetti di una finalità generale.
- 2) Se le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, trovino applicazione nei confronti della Procura della Repubblica di Bulgaria in considerazione del fatto che talune informazioni relative a una determinata persona — raccolte dalla Procura in veste di «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, della [direttiva 2016/680] in un fascicolo aperto su detta persona ai fini della verifica di eventuali elementi indicanti la sussistenza di una fattispecie di reato — sono state utilizzate nell'ambito della difesa in giudizio della Procura della Repubblica quale parte di un procedimento civile, mediante indicazione dell'intervenuta apertura di detto fascicolo o mettendone a disposizione il contenuto.

2.1 In caso di risposta affermativa a tale questione:

Se l'espressione «legittimo interesse» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, debba essere interpretata nel senso che ricomprende la piena o parziale comunicazione di informazioni su una determinata persona che siano state raccolte in un fascicolo della Procura della Repubblica aperto su di essa ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ove tale comunicazione avvenga per la difesa del titolare del trattamento quale parte di un procedimento civile, e che il consenso della persona interessata è escluso.

⁽¹⁾ GU 2016, L 119, pag. 89.

⁽²⁾ GU 2016, L 119, pag. 1.